DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

che istituisce il comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

(2011/C 243/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2008/111/CE, Euratom della Commissione [1], ha istituito il comitato dello Spazio europeo della ricerca (ERAB) al fine di assistere la Commissione in merito alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, tenendo conto degli obiettivi fissati nel Libro verde della Commissione «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca» [2].

(2) La decisione 2008/111/CE, Euratom scade il 29 febbraio 2012.

(3) Facendo seguito alla comunicazione della Commissione «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [3], il 17 giugno 2010 il Consiglio ha avallato la nuova strategia.

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020: l'Unione dell'innovazione» [4], adottata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2010, inserisce le politiche in materia di ricerca e innovazione in un unico quadro di riferimento e costituisce un elemento basilare della strategia Europa 2020 nel suo complesso nonché un contributo a ciascuno dei suoi tre pilastri, ossia una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(5) In tale comunicazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di ampliare il mandato dell'ERAB, definito nella sua decisione 2008/111/CE, Euratom, al fine di valutare periodicamente l'Unione dell'innovazione, riflettere sulle nuove tendenze e fornire raccomandazioni relative alle priorità e alle azioni.

(6) Il comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (nel prosieguo, «il comitato») ha il compito di assistere la Commissione nelle sue azioni volte a conseguire gli obiettivi definiti nella decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [5] e nella decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) [6], nonché nei relativi programmi quadro dell'Unione europea e dell'Euratom.

(7) Il presidente e i membri del comitato sono proposti alla Commissione da un comitato indipendente di alto livello per l'identificazione composto da rappresentanti del mondo degli affari e dell'accademia.

(8) Al fine di rafforzare la capacità del comitato e garantirne la continuità, i servizi della Commissione hanno la facoltà di nominare membri onorari del comitato, sulla base del merito e dei servizi resi da membri giunti alla fine del loro mandato.

(9) È opportuno regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del comitato, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom [7].

(10) I dati personali dei membri del comitato saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [8].

(11) È opportuno fissare un termine per l'applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

[1] GU L 40 del 14.2.2008, pag. 7.
[2] COM(2007) 161 definitivo del 4.4.2007.
[3] COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.
[4] COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010.
[5] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
[6] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60. Rettifica pubblicata nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.
[7] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
[8] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Il comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, nel prosieguo «il comitato», è istituito a decorrere dal 1º marzo 2012.

Articolo 2

Funzioni

1. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) consigliare la Commissione europea in merito a questioni inerenti lo Spazio europeo della ricerca, fornire raccomandazioni relative alle priorità e alle azioni, in particolare per quanto attiene alle modalità destinate a incrementare l'impatto delle innovazioni e valutare periodicamente la parte rilevante delle iniziative faro per l'Unione dell'innovazione;

b) fornire pareri in merito allo sviluppo e alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, su richiesta della Commissione, o su iniziativa del comitato;

c) presentare alla Commissione una relazione annuale sullo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e dell'Unione dell'innovazione;

d) riflettere in merito alle nuove tendenze dello Spazio europeo della ricerca e nell'Unione dell'innovazione.

2. Il comitato è regolarmente informato in merito agli sviluppi e alle azioni pertinenti.

3. I pareri del comitato sono trasmessi entro il termine stabilito dalla Commissione.

Articolo 3

Consultazione

1. La Commissione può consultare il comitato in merito a qualsiasi questione relativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'Unione dell'innovazione.

2. Il presidente del comitato può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo relativamente a una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il comitato consta di undici membri.

2. Il presidente e i membri del comitato sono nominati dalla Commissione. Nell'ambito della procedura di selezione e di nomina del comitato si applicano i seguenti criteri:

— profilo di rilievo nel settore della ricerca e/o dell'innovazione, compresa un'esperienza nell'innovazione non tecnologica,

— esperienza nella progettazione, nella gestione e nell'attuazione della politica di ricerca e/o di innovazione,

— esperienza nel campo della consulenza a livello europeo o internazionale,

— equilibrio fra la ricerca e le discipline tecnologiche, con la nomina di persone che vantano un'esperienza universitaria-industriale specifica,

— equilibrio geografico tenendo conto dei paesi associati ai programmi quadro,

— adeguato equilibrio tra i generi.

3. I candidati ritenuti idonei ma non nominati figurano in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.

4. I membri sono nominati a titolo personale dalla Commissione, alla quale forniranno consulenze indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.

5. I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d'interessi che possa compromettere la loro indipendenza.

6. I membri sono nominati per un mandato quadriennale e restano in carica fino alla scadenza del loro mandato o sono sostituiti a norma del paragrafo 7.

7. I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato in uno dei casi seguenti:

a) dimissioni;

b) quando non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del comitato;

c) in caso di inottemperanza dell'articolo 339 del TFUE per quanto attiene alla divulgazione delle informazioni;

d) qualora, contrariamente al disposto del paragrafo 4, non siano indipendenti da ogni influenza esterna;

e) qualora, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non abbiano informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

8. I nominativi dei membri del comitato sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (nel prosieguo, «il Registro») e sul sito Internet della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Membri onorari

I servizi della Commissione possono nominare membri onorari senza diritto di voto i membri che abbiano portato a termine il proprio mandato presso il comitato. Lo statuto di membro onorario equivale a quello di osservatore. Tali nomine sono decise sulla base dei meriti e dei servizi resi. I membri onorari sono nominati per un mandato di durata non superiore a quattro anni.

Articolo 6

Funzionamento

1. Il comitato elegge a maggioranza semplice due vicepresidenti fra i propri membri, che congiuntamente al presidente eletto costituiscono l'ufficio del comitato.

2. Tale ufficio organizza i lavori del comitato, in collaborazione con la Commissione.

3. Con l'accordo della Commissione, il comitato può creare sottogruppi cui viene affidato il compito di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal comitato. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.

4. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare alle delibere o ai lavori di un sottogruppo, qualora la Commissione lo ritenga utile o necessario.

5. I membri del comitato, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, come disposto dall'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione [1]. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

6. Il comitato e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da esso stabiliti. La segreteria è tenuta dalla Commissione.

7. La Commissione fornisce le informazioni e l'assistenza di esperti necessari per i lavori del comitato, consentendogli di lavorare in condizioni di autonomia e di indipendenza. Tale assistenza di esperti è fornita mediante sovvenzioni o contratti di appalto pubblico previsti nell'ambito del pertinente programma di lavoro.

8. I rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi.

9. Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.

10. La Commissione pubblica le informazioni pertinenti alle attività svolte dal comitato, sia inserendole nel registro o mediante un collegamento dal registro verso un sito web dedicato.

Articolo 7

Onorari e spese per le riunioni

1. I membri del comitato ricevono per i compiti da essi svolti un compenso sotto forma di un onorario per la loro partecipazione alle riunioni plenarie del comitato, che rifletta le loro responsabilità e sia stabilito in rapporto a disposizioni dello stesso tipo in analoghi organismi e Stati membri. Gli onorari e le relative norme di applicazione sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

2. Gli osservatori e i membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

3. Per quanto attiene alle riunioni necessarie all'espletamento delle mansioni del comitato diverse dalle riunioni plenarie ivi comprese quelle previste all'articolo 6, previa approvazione la Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del comitato, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

[1] Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

Articolo 8

Scadenza

La presente decisione scade il 29 febbraio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011

Per la Commissione
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Importo degli onorari e norme di applicazione per la partecipazione dei membri del comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione alle riunioni plenarie

1. Il versamento degli onorari e il rimborso delle spese delle riunioni (viaggio, vitto e alloggio) per partecipare a non oltre cinque riunioni plenarie l'anno avvengono per mezzo di una lettera di nomina *ad hoc* prevista dal programma di lavoro che attua il programma specifico «Capacità» ([1]), conformemente alle modalità in appresso.

2. La durata media delle riunioni plenarie del comitato è di norma pari a 1,5 giorni.

3. Gli onorari dei membri del comitato sono stabiliti a 2 000 EUR per la partecipazione all'intera riunione plenaria o 1 000 EUR per la partecipazione a parte di essa.

4. Gli onorari dei vicepresidenti del comitato sono stabiliti a 3 500 EUR per la partecipazione all'intera riunione plenaria o 1 750 EUR per la partecipazione a parte di essa.

5. Gli onorari del presidente del comitato sono stabiliti a 5 000 EUR per la partecipazione all'intera riunione plenaria o 2 500 EUR per la partecipazione a parte di essa.

6. Il pagamento è autorizzato sulla base di un elenco di presenze convalidato dal presidente e dal Direttore generale della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione o da loro supplenti debitamente autorizzati. L'elenco delle presenze indica se la partecipazione di ciascun membro riguarda l'intera durata della riunione («intera») o meno («parziale»)

([1]) Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU L 400, del 30.12.2006, pag. 299. Rettifica pubblicata nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.